

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00073/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2022, proposto da [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza dirigenziale n. 347 del 10.09.2022 trasmessa il 13.09.2022 con cui il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Attività Produttive – Suap del Comune di Brindisi ha ordinato la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 del DPR n. 380/01 di alcuni interventi e preannunciato, in caso di inottemperanza all'ingiunzione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei terreni e

l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/01;

- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare del parere n. 1 del 29.08.2022 favorevole all'emissione dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi reso dal Dirigente del Settore UAT del Comune di Brindisi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente – avente come oggetto sociale prevalente l'esercizio di attività agricole – ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 347 del 10.09.2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Attività Produttive – Suap del Comune di Brindisi ha ordinato la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 d.P.R. n. 380/01 (di seguito: TUE), relativamente alle opere ivi indicate.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) Falsa ed erronea applicazione dell'art. 31 del DPR n. 380/01 – Falsa ed erronea applicazione degli artt. 167 e 181 del d. lgs n. 42/04 – Falsa ed erronea applicazione dell'art. 52 del Codice della navigazione – Eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, il Comune di Brindisi ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza pubblica del 10.1.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è fondato.

3. Le opere oggetto di ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino sono le seguenti:

- a) Abbassamento di quota di campagna;
- b) Eliminazione di arbusti;
- c) Piantumazione di nuove siepi;
- d) Elementi in new jersey in cemento armato;
- e) Sbanramento di terreno;
- f) Scavo.

4. Orbene, le opere di cui alle lett. b) e c) non concretano realizzazione di opere edilizie, rientrando nell'ambito delle attività tipiche dell'agricoltura, e non necessitano pertanto di alcun titolo edilizio, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. d) TUE.

5. Venendo ora alle attività – tutte connesse tra di loro – di cui alle lett. a), e), f), emerge dalla relazione tecnica in atti – non smentita da alcun elemento di contrario avviso – che trattasi di attività strettamente agricola, in quanto finalizzata a garantire la fertilità del terreno. In particolare, tali attività si sono concretizzate nella frantumazione “... *del terreno roccioso presente in loco per una profondità di circa 30 cm, in modo tale che un apparato radicale potesse attecchire ... Effettuata la suddetta operazione si sarebbe passati alla seconda fase relativa al riposizionamento del terreno setacciato sopra quello frantumato, realizzando in tal modo uno spessore medio utile fra terreno vegetale superiore e roccia frantumata inferiore di circa 60/70 cm in modo tale da poter effettuare sugli stessi una coltivazione agraria. Detta soluzione è comunemente adottata in presenza di terreni rocciosi, in agricoltura, mediante l'impiego di macchinari particolari c.d. frangisass?*” (cfr. relazione cit, p. 6).

All'evidenza, tali attività si iscrivono parimenti nel novero di quelle ad edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. d) TUE, e per tali ragioni non necessitavano il previo rilascio di alcun titolo.

6. Da ultimo, per quel che attiene alle opere sub d) (posizionamento di elementi in *new jersey* in cemento armato), trattasi di manufatti mobili di delimitazione, assolutamente non ancorati al suolo, e aventi la sola funzione di impedire il transito ai fondi in esame, e lo sversamento non autorizzato di rifiuti e/o materiale di risulta da parte di terzi estranei.

In quanto manufatti leggeri, di natura precaria, non ancorati al suolo (ma soltanto appoggiati ad esso), essi non necessitavano parimenti del rilascio di alcun titolo, non potendo in alcun modo sussumersi all'interno della previsione di cui agli artt. 3 e/o 10 TUE.

7. Per tali ragioni, l'impugnato provvedimento deve ritenersi illegittimo, in quanto assunto sul falso presupposto della necessità del previo rilascio di previo titolo edilizio.

8. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato.

9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura particolarmente tecnica delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l'effetto l'atto impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Daniela Rossi, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Ettore Manca

IL SEGRETARIO

